



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE DELLE AUTONOMIE

### **LINEE GUIDA PER IL REFERTO SEMESTRALE DEL SINDACO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SULLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE E SULL'ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 148 TUEL)**

1. La relazione semestrale del Sindaco o del Presidente della Provincia di cui all'art.148 del TUEL come riformulato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, si inserisce nell'ambito di un ampio intervento operato dal d.l. n. 174/2012 in tema di rafforzamento dei controlli sulle autonomie locali adottato mediante modifica testuale di una serie di disposizioni del TUEL.

La specifica misura è funzionale a verificare *“la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale”*.

Tale misura si colloca in un contesto nel quale viene decisamente innovata la disciplina dei controlli interni con un rinnovato interesse da parte del legislatore alla effettiva funzionalità di un sistema di programmazione, gestione e controllo. I controlli dovranno costituire un solido supporto per scelte decisionali funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione e della spesa e ad innescare un radicale mutamento dei comportamenti amministrativi.

La nuova impostazione dei controlli interni si appunta, per molti aspetti, sulla regolarità amministrativa e contabile e sulla dimensione finanziaria dei fenomeni, ma concretizza, altresì, una visione più ampia nella quale vengono in evidenza ulteriori aspetti. Una osservazione più estesa degli aspetti della gestione non manca di risultare rilevante anche per assicurare la sostenibilità degli equilibri finanziari. Infatti, nell'attuale situazione, gli sforzi per il risanamento devono essere concentrati verso la razionalizzazione degli obiettivi e dei processi al fine di assicurare un percorso che sappia coniugare la regolarità dell'azione, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l'efficacia e l'efficienza della gestione. Il complesso di queste linee di azione, che solo un sistema funzionale di controlli interni può supportare, dovrà condurre verso l'economicità della gestione con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza ridurne sensibilmente la qualità e l'estensione. Il descritto percorso virtuoso verso la riduzione della spesa

pubblica, affidato in ampia misura agli enti territoriali, è al momento l'unica via percorribile per assicurare la tenuta dei conti pubblici ed è strategico per la stabilità finanziaria del Paese.

Le differenze della nuova disciplina dei controlli interni, rispetto a quella vigente, si colgono con particolare risalto nel livello di maggior dettaglio relativo alla organizzazione ed alle finalità delle verifiche e nel coinvolgimento diretto delle figure organizzative di maggior livello di responsabilità presenti negli enti, quali il segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi.

Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e monitoraggio della stessa alla luce di specifici parametri di valutazione. Tali specificità si colgono sia negli aspetti di procedimentalizzazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, calibrati sui singoli atti attraverso i pareri dei responsabili dei servizi nella fase preventiva, sia nelle valutazioni improntate ai principi di revisione aziendale sugli atti di gestione di maggiore impatto (come individuati dall'art. 3 comma 2) nella fase successiva.

Nel delineato contesto si inserisce il controllo di legittimità e regolarità delle gestioni intestato alle Sezioni regionali, la cui più serrata frequenza infrannuale consente valutazioni in corso d'esercizio. In questo senso il referto che il Sindaco o il Presidente della Provincia è tenuto a trasmettere ogni semestre alla Sezione regionale di controllo, dovrà consentire di leggere il concreto sviluppo della gestione attraverso la conoscenza degli atti e delle attività gestionali di maggior rilievo, mediante i quali l'ente attua i piani ed i programmi. Al riguardo risulta rilevante che le nuove disposizioni ricevano pronta ed adeguata attuazione nei regolamenti e negli atti di programmazione e pianificazione; che sia svolto in corso di gestione il monitoraggio dell'attuazione dei programmi e venga sottoposto a verifica periodica il piano esecutivo di gestione (PEG), nella sua nuova configurazione.

Come si è detto, il campo delle verifiche alle quali dovrà far fronte il rinnovato sistema dei controlli interni è ampio ed abbraccia i diversi aspetti della gestione partendo dalla regolarità finanziaria, intesa come rispetto del complesso delle regole di finanza pubblica applicabili agli enti e, in particolare, quella dell'equilibrio di bilancio, riguardando la regolarità amministrativa, anche sotto il profilo del rispetto delle procedure.

In tal senso nelle linee-guida, alle quali i vertici politici degli enti dovranno informare le proprie relazioni semestrali, è necessario prendere in considerazione la regolare osservanza delle norme che disciplinano il settore degli appalti, le spese di funzionamento, la gestione del patrimonio immobiliare e gli altri ambiti di gestione di maggior rilievo finanziario.

In considerazione di quanto fin qui argomentato le finalità di fondo del controllo introdotto dal nuovo art. 148 del TUEL possono essere declinate nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il nuovo adempimento previsto dall'art. 148 novellato va attivato per la prima volta con riferimento alla situazione in atto al termine del primo semestre 2013 e successivamente a fine esercizio. In fase di prima applicazione sarà necessaria una più accurata rilevazione iniziale di una serie di aspetti che attengono all'organizzazione dell'ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni, che costituirà un patrimonio stabile di informazioni suscettibile di successive implementazioni. Nella prima edizione delle linee guida, dunque, verrà compiuta una particolare e più ampia elaborazione estesa ad aspetti, che, a regime, dovrebbero essere solo aggiornati.

Il contenuto delle relazioni relative al secondo semestre dovrà essere meno ampio, in quanto le rilevazioni sullo stato dell'organizzazione dovranno essere solamente consolidate, mentre per gli aspetti di carattere finanziario ci si potrà limitare ad una disamina della situazione complessiva, sotto i profili evocati dalla norma (rispetto delle regole contabili ed equilibri di bilancio), rinviando per una maggiore analisi ai contenuti della relazione sul rendiconto.

Al fine di evitare duplicazioni di richieste di dati e reiterazioni di adempimenti, aventi analoghe caratteristiche funzionali e metodologiche, questo nuovo strumento informativo dovrà essere coordinato con le altre modalità di monitoraggio e controllo, già ampiamente collaudate, di cui dispongono le Sezioni regionali di controllo (Linee guida ex art. 1, commi 166 e seguenti, l. 266/2005 e relativi questionari sulle relazioni dei revisori al bilancio e al rendiconto).

Tutte le verifiche, che non siano motivate da specifiche esigenze di monitoraggio infrannuale, ma finalizzate all'accertamento delle gravi irregolarità contabili e finanziarie, restano nell'alveo dei controlli ex art. 1 co. 166 e ss. della legge finanziaria per il 2006.

La necessità di coordinamento si pone anche rispetto allo sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati alla revisione della spesa, ex art. 6 del d.l. n.174/2012, che rappresenta, nell'ambito del panorama dei controlli sulla regolarità della gestione eseguiti dalle Sezioni regionali, una tipologia a sé stante. Tali verifiche, mirate all'ottimizzazione delle risorse ed alla riduzione della spesa, costituiscono una modalità di controllo che si incentra, essenzialmente, sulla valutazione dei profili dell'*efficacia* (intesa quale grado di raggiungimento degli obiettivi), dell'*efficienza* (quale rapporto tra prodotti e valore delle risorse impiegate) e dell'*economicità* (come scelta dei mezzi meno onerosi per il conseguimento degli obiettivi programmati).

In considerazione dell'esigenza di dare immediato avvio alle attività finalizzate agli adempimenti suddetti, lo schema di queste prime linee guida è suscettibile di adattamenti necessari per standardizzare le richieste informative che costituiscono l'ossatura delle relazioni semestrali. Per

garantire una maggiore ponderazione dei contenuti delle relazioni esse devono essere condivise dagli organi di controllo interno e accompagnate dal parere del collegio dei revisori.

Le presenti linee guida e lo schema di relazione si articolano, pertanto, in due Sezioni distinte, ciascuna delle quali compendia i tratti caratteristici di particolari profili gestionali. Il modello allegato, strutturato in forma di questionario, costituisce una schematizzazione e semplificazione del contenuto necessario del referto; ovviamente sarà possibile integrare tale schema con elementi discorsivi a maggiore illustrazione dei profili esaminati.

**2.** La prima Sezione (*Regolarità della gestione amministrativa e contabile*) è incentrata sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, con richieste volte ad individuare la presenza di eventuali lacune gestionali che possano, almeno potenzialmente, alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. In tale ambito è riservata attenzione alla programmazione, specie in considerazione delle possibili ricadute sugli equilibri di bilancio. Vanno affrontate, in particolare, le tematiche concernenti, la corretta gestione delle entrate e la copertura delle spese, nonché la salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici, in un'ottica di progressivo riscontro della tenuta degli obiettivi di finanza pubblica e di tempestiva rilevazione degli scostamenti che richiedano l'adozione di adeguate misure correttive. Nel contesto delle valutazioni, si presta attenzione anche agli obblighi in materia di trasparenza.

Nella prima relazione sarà d'interesse acquisire informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, nonché l'indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi ed i sistemi informativi impiegati.

Nel caso di avvenuta conclusione della consiliatura, sono di notevole rilievo la relazione di fine mandato e gli adempimenti che ad essa si riconnettono ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 (trasmissione al tavolo tecnico interistituzionale - se istituito - ricezione del successivo rapporto del predetto tavolo tecnico e trasmissione della relazione e del rapporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica). Parimenti, a decorrere dalla prossima consiliatura, la relazione d'inizio mandato (art. 4-bis d.lgs. 149/2011) costituisce un'importante rappresentazione della situazione lasciata dalla precedente gestione.

Lo stato di attuazione dell'attività programmata, il cui svolgimento in corso d'anno può anche comportare implicazioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio, deve formare oggetto di monitoraggio, in particolare per rilevare eventuali scostamenti dalle linee programmatiche, definite dal bilancio annuale e pluriennale, i cui riflessi possano alterarne gli equilibri, con analisi delle cause e delle misure correttive adottate.

In tale valutazione assume rilievo la coerenza del bilancio con il PEG - nella nuova configurazione che ha assunto, dopo le modifiche introdotte all'art. 169 del TUEL dall'art. 3, co. 1, lettera *g-bis*) del d.l. n. 174/2012 - nonché con i programmi ed i progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica.

Un rilevante aspetto della gestione è costituito dal complessivo andamento di tutti i servizi, sotto il profilo dell'adeguatezza dell'organizzazione alle esigenze della popolazione, con particolare focalizzazione sui servizi esternalizzati e sulle modalità del loro affidamento evidenziando le motivazioni che sono alla base delle soluzioni prescelte e l'entità del ricorso a concessioni e ad affidamenti a società e/o organismi partecipati.

A tale riguardo è necessario rilevare la tipologia degli organismi partecipati e del settore prevalente di attività, per conoscere l'osservanza del divieto di detenere partecipazioni in "*attività non strettamente necessarie*" per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 3, co. 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244). Al fine di consentire il controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-*quater*, come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, secondo criteri di graduale applicazione, la relazione previsionale e programmatica deve individuare gli obiettivi gestionali per le società partecipate, in riferimento a precisi *standard* qualitativi e quantitativi.

In merito all'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali alla normativa comunitaria, è necessario considerare gli adempimenti in attuazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con particolare riferimento all'apposita relazione prevista al comma 20.

Lo stato di attuazione del programma triennale dei lavori pubblici e la realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale ex art. 128 del d.lgs. n. 163/2006, assume rilievo al fine della verifica della regolarità procedurale, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della corretta programmazione dei pagamenti.

**2.1** L'andamento delle entrate deve essere oggetto di attenzione nella relazione previsionale e programmatica, nella quale viene espressa una valutazione generale sulle fonti di finanziamento, individuandone la tipologia e il livello d'incidenza sul complesso delle entrate correnti e sul pertinente titolo. Nella sede del monitoraggio assume rilievo la ricognizione delle principali delibere adottate in materia di determinazione delle aliquote o tariffe dei tributi locali ed eventuali detrazioni. L'andamento delle entrate di competenza va osservato anche attraverso il raffronto con l'andamento storico, soprattutto relativamente al rapporto riscossioni/accertamenti. Di rilievo è la verifica del grado di copertura dei costi dei servizi pubblici locali, garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti.

La specifica attività di riscossione e le sue modalità di gestione (in proprio, esternalizzate, *in house* etc.), nonché la regolarità della gestione del carico affidato, le quote effettivamente riscosse e quelle rimaste da riscuotere vanno valutate in quanto sono determinanti ai fini di un'efficiente gestione dell'entrata.

Di non minore rilievo sono la regolare e puntuale riscossione dei proventi da locazione e di ogni altro provento connesso all'utilizzo o affidamento in concessione dei cespiti patrimoniali, indicando gli eventuali beni concessi in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe, con le ragioni che ne giustificano la gratuità.

Pari attenzione è da rivolgere in particolare alle attività poste in essere per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e per eventuali programmi di dismissione in atto.

**2.2** Per la gestione della parte passiva del bilancio è necessario che l'amministrazione stabilisca obiettivi di riduzione degli oneri di funzionamento, con particolare riguardo al contenimento della spesa per acquisti di beni e servizi e di quella per il personale, nel rispetto delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa (solo per il primo semestre e da richiamare nella relazione del secondo semestre).

Particolare rilievo assumono i riferimenti a processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa realizzati in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, nonché a quelli di riorganizzazione e/o di rideterminazione della dotazione organica, conseguenti all'applicazione degli articoli 6 e 6-bis del d.lgs. n.165/2001, quantificando le eventuali eccedenze o posizioni soprannumerarie e i conseguenti interventi avviati in tema di disponibilità, mobilità in uscita, blocco del *turnover* o altre modalità. Finalità queste, perseguibili a mezzo di un monitoraggio permanente della produttività delle risorse umane impiegate. Occorre tenere conto che l'andamento della spesa per il personale sostenuta direttamente dall'ente ha un'incidenza rilevante nei processi di razionalizzazione e contenimento. Parimenti importante è anche il costo delle risorse umane impiegate nelle società ed organismi partecipati, da quantificare in funzione del grado di partecipazione dell'ente e in osservanza delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 14/AUT/2011/QMIG.

Ai fini della regolarità delle spese di investimento effettuate nel semestre, assume importanza la conformità delle procedure per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, al codice dei contratti (d.lgs. n 163/2006).

**2.3** in tema di trasparenza sono *in primis* significativi gli adempimenti connessi alle prescrizioni dell'art. 41-*bis* del TUEL, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012. In particolare è necessario riferire in merito all'adozione di regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, da pubblicare sul sito internet dell'ente annualmente e, comunque, all'inizio e alla fine del mandato.

Nel contesto delle valutazioni sullo stato della trasparenza della gestione, deve anche farsi riferimento ai principali adempimenti in materia di trasparenza, che sono riportati nella Tabella n. 5, presente nell'allegato.

**3.** La seconda Sezione (*Adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni*), ha un'impostazione a valenza essenzialmente ricognitiva, in quanto diretta a registrare la presenza di eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile. Nelle relazioni successive sarà sufficiente delineare l'evoluzione del quadro di riferimento e l'aggiornamento dei principali indicatori di funzionalità gestoria.

L'articolazione del sistema dei controlli interni, gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività sono di supporto indispensabile al funzionamento dell'ente e alla rilevazione dei risultati.

Nell'ambito della ricognizione del sistema di controllo interno assume particolare rilievo la parte dedicata al suo funzionamento, nella quale vengono toccati aspetti che attengono alla concreta operatività degli organi, visti nella dimensione dinamico-operativa con riferimento all'assetto dei controlli interni.

Un rilevante supporto per la rilevazione dei fatti di gestione è costituito dal sistema di contabilità adottato con riferimento alle fonti interne (regolamento di contabilità, regolamento dei servizi in economia, regolamento di economato etc..). In particolare rileva l'adozione di un sistema di contabilità economica (indicandone le modalità operative), così come è utile conoscere il sistema informativo utilizzato per la gestione contabile e se è in corso la "sperimentazione" ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n.118/2011. Assume significatività il sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale ed organizzativa, ex d.lgs. n. 150/2009.

**3.1** Per gli enti di maggiori dimensioni l'art. 147-*ter* del TUEL, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, ha assegnato un ruolo significativo al controllo strategico che impone il preliminare adeguamento dell'organizzazione della struttura, con criteri di graduale applicazione e, quindi, la fissazione dei principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socio-economici connessi.

In tal sede rilevano le risultanze dei controlli, *ex ante* ed *ex post*, tesi a verificare la conformità tra gli obiettivi sia strategici che operativi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché tra gestione ed allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie.

**3.2** La specificità del controllo di gestione è quella di centrare l'attenzione sulle misure che consentono di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate ed obiettivi operativi assegnati, nonché tra risultati ottenuti e risorse impiegate. L'organo preposto al controllo di gestione deve essere in grado di fornire, all'organo politico, elementi e valutazioni idonee a modularne i compiti d'indirizzo.

Di supporto a tale attività è il modello organizzativo adottato e l'idoneità delle procedure poste in essere e l'indicazione delle caratteristiche fondamentali dell'attività di controllo, avendo riguardo alle modalità di rilevazione (contabili ed extra-contabili), alla frequenza delle stesse, all'imputazione per centro di responsabilità/costo/servizio, alla tempestività dei dati, agli indicatori prescelti, all'analisi degli scostamenti e alle modalità di correzione degli stessi. Il controllo di gestione utilizza tecniche per l'elaborazione delle informazioni finanziarie anche alla luce di esperienze gestionali di ispirazione aziendalistica. Compito di questi controlli è quello di esprimere un giudizio di adeguatezza sugli strumenti finalizzati alla verifica dell'attuazione dei piani, dei programmi e degli altri atti di indirizzo, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi operativi definiti. Il riscontro di azioni e/o interventi inefficaci, inefficienti o di irregolarità e palesi violazioni dei criteri di economicità, impone la segnalazione da parte del controllo di gestione con l'indicazione delle misure correttive da adottare.

**3.3** L'art. 147, comma 2, lettera *d*), del TUEL, impone la graduale attuazione della redazione del bilancio consolidato, misura questa funzionale alla rilevazione dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli organismi esterni dell'ente\*. Al riguardo è anche necessario che sia regolamentata ed istituita una struttura di controllo sulle società partecipate in attuazione dell'art. 147-*quater* del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del d.l. 174/2012 e sia predisposto un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

L'Ente locale dovrebbe anche garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, definendo le metodologie impiegate per misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente, secondo i criteri di graduale applicazione previsti dalle norme.

Per il controllo sugli equilibri di bilancio, è utile conoscere se siano state adottate nuove norme regolamentari per ottemperare alle previsioni di cui all'art. 147-*quinquies* del TUEL.

Le novità introdotte nell'ambito dei controlli interni esaltano l'attività di coordinamento e di vigilanza del responsabile del servizio finanziario, e l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi, al fine di garantire la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche nell'ottica della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. E' importante che il controllo sugli equilibri finanziari si estenda a valutare gli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni, sul bilancio finanziario dell'ente.

Le verifiche in corso d'anno dovrebbero anche riguardare lo stato del monitoraggio sul rispetto del Patto di stabilità interno.

**3.4** Le novità introdotte dal legislatore con il d.l. n. 174/2012 richiedono l'implementazione di nuove linee organizzative volte a conferire una struttura rispondente al nuovo controllo di regolarità amministrativa e contabile. Nel dettaglio possono essere formulate procedure tipizzate per l'acquisizione dei dati e individuate specifiche unità organizzative.

Ai sensi del novellato articolo 49 del TUEL, su ogni proposta di deliberazione sottoposta agli Organi di governo dell'Ente, che non sia mero atto di indirizzo, è necessario acquisire il parere, da inserire nella deliberazione, relativo alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile. In tale sede possono essere rilevate criticità e suggeriti adempimenti; meritano segnalazione i casi in cui la Giunta e/o il Consiglio non si sono conformati ai pareri, indicando la motivazione adottata.

Le delibere che, pur non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, siano idonee a produrre riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente devono essere sottoposte a parere tecnico e/o contabile. Per i controlli *ex post*, di regolarità amministrativa e contabile, secondo il disposto dell'art. 147-*bis* del TUEL, devono essere fissati i principi generali e regolamentate le modalità per la revisione successiva degli atti.



La revisione può basarsi su tecniche di campionamento, stabilendo criteri per determinare la dimensione del campione e la tipologia degli atti oggetto di osservazione. Nell'analisi degli esiti della revisione meritano evidenza le irregolarità eventualmente rilevate, il numero e la tipologia delle stesse. Può anche essere utile una rappresentazione statistica del grado di aderenza delle procedure rispetto alle prescrizioni normative.

**3.5** Lo schema di relazione semestrale e il questionario, approvati dalla Corte in prima applicazione, potranno essere oggetto di aggiustamenti e semplificazioni alla luce dell'esperienza applicativa. Tali documenti costituiscono l'occasione per l'impianto di una specifica base informativa, che sarà via via aggiornata e sviluppata con i dati acquisiti attraverso le successive relazioni.

La predisposizione di tale nuovo documento può comportare, nell'ambito di una complessiva razionalizzazione dei diversi strumenti informativi, il sostanziale alleggerimento degli elementi richiesti attraverso le linee guida previste dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, co. 166 e ss.).

Le relazioni, oltre al contenuto minimo rappresentato dalla compilazione dello schema, potranno dar conto anche di eventuali ulteriori profili di interesse relativi alla regolarità della gestione e all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni.

La relazione relativa al primo semestre 2013 dovrà essere trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte entro il 30 settembre 2013; quella relativa al secondo semestre, non oltre il 31 marzo 2014.